

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 130 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto del 26 marzo 2001² della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 5 giugno 2001³,

decreta:

I

La legge federale del 2 settembre 1999⁴ concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 18 n. 11

Sono esclusi dall'imposta:

11. le seguenti operazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione, escluse le prestazioni di vitto e alloggio in relazione a queste operazioni:
 - a. le operazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private,
 - b. le operazioni nell'ambito di corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro,
 - c. le operazioni connesse con esami nell'ambito della formazione,
 - d. le operazioni in favore di un'istituzione le cui operazioni sono escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c, sempreché siano fornite da un membro dell'istituzione,
 - e. le prestazioni di servizi di natura organizzativa in favore dei servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che realizzano, gratuitamente o a pagamento, operazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c;

1 RS 101

2 FF 2001 2827

3 FF 2001 ...

4 RS 641.20

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2771